



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO CULTURALE RICREATIVO FONTI SAN LORENZO"

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'Associazione Culturale di volontariato denominata **CENTRO CULTURALE RICREATIVO FONTI SAN LORENZO** con sede in Viale Aldo Moro 12/14 Recanati (MC); essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2

Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apartitica, a struttura democratica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi dell'Associazione

L'associazione ha per oggetto la promozione di attività socio-culturali e ricreative, dirette a tutti i cittadini democratici, atte a favorire la formazione sociale e culturale, l'integrazione sociale, il confronto e lo sviluppo critico, le reti di collaborazione creativa e propositiva, la partecipazione attiva alla vita sociale della comunità.

La promozione e divulgazione di tali attività può avvenire tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non tassativo, potrà svolgere le seguenti attività:

a) Attività culturali: tavole rotonde, convegni, dibattiti a tema, corsi di formazione per adulti e ragazzi, mostre scientifiche, storico-tematiche, esposizioni d'arte, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche e mediateche, proiezioni di film e documentari culturali o comunque di pubblico interesse, redazione di pubblicazioni relative all'attività dell'Associazione, presentazione, promozione e produzione di libri, e materiale multimediale in genere.

Promozione di attività musicali, artistiche, teatrali, letterarie, di comunicazione, di divulgazione tecnico-scientifica e di ogni altro aspetto della cultura, attraverso l'utilizzo dei mezzi, metodologie e forme meglio indicati a perseguire tale fine, includendo anche ausili informatici e multimediali.

b) Attività relative al patrimonio ambientale e storico-culturale: studi e iniziative per la tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, storico-artistici; cura del parco relativo alla sede dell'Associazione.

c) Attività di impegno civile e utilità sociale: organizzazione di incontri, dibattiti, convegni e seminari. Sensibilizzazione della cittadinanza su problematiche sociali di attualità, anche attraverso raccolta firme o petizioni. Raccolta fondi a favore di organizzazioni, formali e/o informali, con finalità umanitarie.

d) Attività ricreative: intrattenimenti e spettacoli a carattere musicale, teatrale, audiovisivo, multimediale ed artistico; iniziative ricreative in genere, rivolte ad anziani, adulti, giovani e bambini; pranzi e/o cene sociali; istituzione di ludoteche; feste e iniziative a tema.

Tali attività potranno essere svolte sia da parte di Soci che da compagnie, bands, singoli o gruppi esterni.

e) Attività associativa: incontri, iniziative per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale, manifestazioni fra Soci in occasione di festività, ricorrenze, ed altro. Attività di autofinanziamento.

f) Svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statuari.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che perseguano finalità coincidenti con i propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti di collaborazione con terzi (con o senza emolumenti) e/o accordi con altre associazioni, enti pubblici e/o terzi in genere.

SOCI

ARTICOLO 5 *Requisiti dei Soci*

Possono essere Soci dell'Associazione, in numero illimitato, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia o all'Estero, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, e che condividono le finalità ed i principi statutari dell'Associazione.

L'elenco dei Soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci stessi.

ARTICOLO 6 *Ammissione e diritti dei soci*

L'ammissione dei Soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione garantisce ad ogni associato maggiorenne il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali. I Soci che non hanno raggiunto la maggiore età possono partecipare alle attività dell'Associazione, ma non hanno diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, né possono proporsi come candidati all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7 *Categorie dei Soci*

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei Soci:

- a) Fondatori
- b) Onorari
- c) Ordinari
- d) Sostenitori

a) **Soci Fondatori:** sono coloro che hanno costituito l'attuale Associazione partecipando al relativo Atto Costitutivo.

b) Soci Onorari:

Sono Soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, a prescindere dalla loro appartenenza al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

La qualifica di Socio Onorario può essere conferita a quelle persone eminenti cui l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio.

Possono essere Soci Onorari:

- Alte personalità insigni per pubblico riconoscimento;
- Persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione.
- Coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo.

c) **Soci Ordinari:** i Soci Ordinari sono coloro che pagano la quota annuale di iscrizione, nei termini e nelle modalità fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

d) **Soci Sostenitori:** Sono Soci Sostenitori coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale

Ciascun socio partecipa alla vita associativa secondo le proprie disponibilità e attitudini. Svolge attività di volontariato attraverso prestazioni personali spontanee e gratuite, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

In particolare i Soci Fondatori, Onorari, Ordinari e Sostenitori hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

ARTICOLO 8

Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il Socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al Socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Il Socio che abbia ricevuto una sanzione da parte del Direttivo, ha il diritto di appellarsi all'Assemblea nella prima seduta utile. Nel caso di delibera di espulsione da parte del Consiglio Direttivo, il socio espulso dall'associazione perde, a decorso immediato, i diritti propri dei soci.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;

- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) morosità e/o indegnità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo. L'indegnità viene sancita dall'assemblea dei Soci per comportamenti gravemente scorretti verso gli altri associati o gli organi statutari, per gravi inadempienze degli obblighi derivanti dallo statuto e da eventuali regolamenti interni, per aver arrecato danni materiali e morali all'Associazione, ledendone il prestigio e l'immagine pubblica.
- f) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso di eventuali spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 12

Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci in regola con la quota sociale. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei Soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dei Soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta tramite affissioni nelle bacheche dell'Associazione e, in caso di necessità, attraverso ogni altro mezzo di informazione in grado di raggiungere tutti i Soci.

L'avviso di convocazione dovrà essere affisso almeno quindici giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei Soci.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei Soci e delibera a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Ogni socio non può avere più di quattro deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente ed in ogni caso nomina il proprio Segretario. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti dei presenti aventi diritto.

Le deliberazioni prese in maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

ARTICOLO 16

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) provvedere alla nomina delle cariche sociali;
- d) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- e) discutere e deliberare su proposta del consiglio direttivo la quota sociale annuale.

In sede straordinaria:

- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

E' in facoltà dei Soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea, purché la relativa richiesta sia scritta e sottoscritta da almeno un quinto dei Soci, e pervenga al Consiglio Direttivo entro sette giorni antecedenti la data dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Composizione e Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria dell'Associazione. Secondo le deliberazioni dell'assemblea, il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri scelti dall'Assemblea, mai in numero pari. La durata in carica del Consiglio Direttivo è di due anni. I membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti, la nomina è scelta a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.

Chi subentra in luogo del membro cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono inoltre compiti del Consiglio Direttivo:

- Convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci consuntivi e, qualora necessario, preventivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere periodicamente alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi Soci;

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'indegnità che viene sancita dall'Assemblea dei soci;
- predisporre una eventuale relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea.

ARTICOLO 18

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono la metà più uno del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal presidente mediante comunicazione diretta di data e argomenti all'ordine del giorno, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prefissata. In caso di urgenza la convocazione può avvenire senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per via telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano raggiunti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un tempo non superiore ai trenta giorni, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Gli associati possono accedere personalmente alla consultazione dei verbali e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 19

Compiti del Presidente dell'Associazione

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 20

Compiti del Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, curando il disbrigo degli affari ordinari. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea.

ARTICOLO 21

Compiti del Tesoriere dell'Associazione

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e, se necessario, il bilancio preventivo.

FINANZE E PATRIMONIO

ARTICOLO 22

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione,
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

ARTICOLO 23

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

- a) dalla quota sociale annuale da versarsi nell'ammontare e nei termini stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) dai versamenti volontari degli associati;
- d) da convenzioni, donazioni, liberalità, e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) rendite del proprio patrimonio;
- g) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) da contributi di imprese e privati;
- i) da corrispettivi di attività commerciali e produttive marginali e di attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali;
- j) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

ARTICOLO 24

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ARTICOLO 25

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 26

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota sociale annua. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per la quota annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione,

in caso di morte, di recesso dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

NORME FINALI E GENERALI

ARTICOLO 27

Esercizi Sociali

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 28

Bilancio

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. A fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo, i termini di cui sopra, entro i quali approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, possono essere prorogati di due mesi.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei sette giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ARTICOLO 29

Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea, e le norme di legge.

ARTICOLO 30

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad

arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 31 *Regolamento Interno*

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 32 *Rinvio*

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.